

L'articolo 5

Costituzione Italiana

a cura di Pietro Gavagnin



[Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/)

Prima di cominciare 1

La costituzione affonda storicamente nel risorgimento e su alcuni documenti-idee da esso espressi.

- ✓ Statuto Albertino
- ✓ Costituzione della Repubblica Romana del 1849 (G. Mazzini)
- ✓ Proposta di V.Gioberti - *Primato Civile e Morale degli Italiani* (e di C.Balbo)

DEL PRIMATO
MORALE E CIVILE

DEGLI ITALIANI

PER

VINCENZO GIOBERTI.

PRIMA EDIZIONE DI LOSANNA FATTA SULLA SECONDA BELGIA.

TOMO PRIMO.



LOSANNA
S. BONAMICI E COMPAGNIA
TIPOGRAFI EDITORI.
1845

Giudizio del Calamandrei (1948):

La nuova Costituzione Italiana rischia di riuscire piuttosto che un documento giuridico, uno strumento politico: piuttosto che la attestazione di una raggiunta stabilità legale, la promessa di una trasformazione sociale che è appena agli inizi. Questo spiega perché molti degli articoli che vi saranno inclusi conterranno invece che la garanzia di diritti già acquisiti e di istituzioni già fondate, propositi e preannunci di rivendicazioni sociali che per ora sono soltanto sogni dell'avvenire.

Prima di cominciare 2

«La Costituzione non fotografa un ordine fisso e immobile, descrivibile come una cosa ordinata staticamente, ma disegna un ordine dinamico dove la parola "Stato" può cambiare di significato nel momento in cui l'ordinamento si apre a nuovi valori, onde la contrapposizione tra Stato e autonomie si scioglie in una successione tra un tipo di Stato e un altro, e non si irrigidisce, invece, in una contrapposizione, inutile e sterile, tra l'apparato statale e alcune fasce di enti autonomi»

Berti, Principi fondamentali, art. 5, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Bologna, 1975, 278

La Costituzione

Principi fondamentali

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento

L'ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

1946: statuto speciale Sicilia

1948: statuti speciali Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta

1963: statuto speciale Friuli-Venezia Giulia

1970: istituzione delle regioni ordinarie

1971-72: approvazione degli statuti ordinari, primo trasferimento delle funzioni statali (l. 201/71)

1977: secondo trasferimento delle funzioni statali (d.p.r. 616 ex l. 382/1975)

E' necessario parlare dell'art 114, 117 e 118 della Costituzione.

114 Cost – Che cos'è e Come si ripartisce la repubblica ?

117 Cost – Il potere legislativo

118 Cost – La sussidiarietà

La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Com'era:

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Ripartizione della potestà legislativa

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni (...)

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ...

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

...

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Art. 117 originario

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ...

Ripartizione della potestà legislativa

Stato

- Potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate dall'art. 117 c.2
- Determinazione dei principi fondamentali nelle materie previste dall'art.117 c.3

Regioni

- Potestà legislativa concorrente nelle materie previste dall'art. 117 c.3
- Potestà legislativa residuale nelle materie non riservate allo Stato e non ricomprese nella potestà concorrente

LA POTESTÀ LEGISLATIVA (ART. 117 COST.)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni:

- nel rispetto della Costituzione
- nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
- nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali

Le competenze legislative sono così ripartite:

- materie di **competenza esclusiva** dello Stato (es.: politica estera, immigrazione, difesa, moneta, ordine pubblico ecc.)
- materie di **competenza concorrente fra Stato e regioni** (es.: istruzione, tutela della salute, governo del territorio ecc.)
- materia di **competenza residuale** delle regioni («ogni altra materia non espressamente riservata» allo Stato)

Il principio di sussidiarietà

Articolo 118

Il principio di sussidiarietà è un principio guida per il legislatore, il quale nel momento in cui formula le leggi attributive di competenza ai vari enti dovrà applicare il principio di sussidiarietà cioè a dire dovrà assegnare la competenza all'ente più prossimo e più vicino ai cittadini che usufruiscono di quella competenza.

Il principio di sussidiarietà

Articolo 118

Principio di sussidiarietà verticale (1° comma, 118 cost.)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. (...)

Principio di sussidiarietà orizzontale (3° comma, 118 cost.)

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

Il principio di sussidiarietà orizzontale è un invito non solo per il legislatore ma anche per l'amministratore a consentire che attività di interesse generale (servizi) siano resi anche dai cittadini singoli o associati.